

TESTO ATTUALE	PROPOSTA TESTO STATUTARIO
<p>ART. 1 Denominazione</p> <p>E' costituita una società di Mutuo Soccorso con la denominazione di "Società di mutuo soccorso MUTUA NUOVA SANITÀ" che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Mutua.</p> <p>La Mutua acquisisce personalità giuridica ai sensi della Legge del 15 Aprile 1886, n. 3818, quale società di Mutuo Soccorso.</p>	<p>ART. 1 DENOMINAZIONE</p> <p>E' costituita una società di Mutuo Soccorso con la denominazione di "Società di mutuo soccorso MUTUA NUOVA SANITÀ" che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Mutua. All'atto dell'iscrizione nel registro del terzo settore alla denominazione suindicata si intenderà aggiunto l'acronimo "ETS" in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.</p> <p>La Mutua acquisisce personalità giuridica ai sensi della Legge del 15 Aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni ed integrazioni, quale società di Mutuo Soccorso ed è disciplinata, oltre che dalla suddetta legge, dalle vigenti norme in materia di società di mutuo soccorso e dal presente statuto.</p>
<p>ART. 2 – Sede e durata</p> <p>La Mutua ha sede in Reggio Emilia. Svolgendo la Mutua la propria attività anche a livello nazionale, con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere costituiti organi e/o istituite sedi secondarie, uffici, comitati, nonché organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Mutua. La sua durata è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea.</p>	<p>ART. 2 – SEDE E DURATA</p> <p>La Mutua ha sede in Reggio Emilia. Svolgendo la Mutua la propria attività anche a livello nazionale, con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere costituiti organi e/o istituite sedi secondarie, uffici, comitati, nonché organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Mutua. La sua durata è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea.</p>
<p>ART. 3 – Scopo ed oggetto</p> <p>La Mutua non ha finalità speculative, opera senza scopo di lucro. La società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge, dal presente statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, della solidarietà, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto dei cittadini, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.</p> <p>La Mutua persegue finalità d'interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo coinvolgimento in favore dei soci e loro famigliari conviventi, di una o più delle seguenti attività :</p> <p>a) organizzare e gestire per i propri un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale prevista dal SSN, sia in forma diretta che indiretta, attraverso l'erogazione di trattamenti e prestazioni</p>	<p>ART. 3 – SCOPO ED OGGETTO</p> <p>La Mutua non ha finalità speculative, opera senza scopo di lucro. La società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge, dal presente statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, della solidarietà, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto dei cittadini, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, compreso quello relativo alla gestione dei Fondi Sanitari Integrativi.</p> <p>La Mutua persegue finalità d'interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo coinvolgimento in favore dei soci ed eventualmente dei loro famigliari conviventi, di una o più delle seguenti attività:</p> <p>a) organizzare e gestire per i propri soci un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale prevista dal S.S.N., sia in forma diretta che indiretta attraverso l'erogazione di trattamenti e prestazioni</p>

<p>sanitarie e socio-assistenziali nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea permanente;</p> <p>b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;</p> <p>c) Erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici alle famiglie dei soci defunti;</p> <p>d) Erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovano in condizioni di grave disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche immediate;</p> <p>Le società di Mutuo Soccorso possono inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">- curare iniziative di solidarietà sociale e assistenza nei confronti delle famiglie, degli anziani e/ o non autosufficienti e di quanti si trovano in stato di bisogno, anche attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei Soci che partecipano, nelle diverse forme, alla sua attività ed, inoltre, tramite accordi di collaborazione con le organizzazioni del volontariato associativo e solidaristico;- promuovere a favore dei soci ricerche scientifiche, programmi di informazione e formazione, per la diffusione della cultura basata sui principi della sussidiarietà fra pubblico e privato, della mutualità e solidarietà, dello sviluppo della personalità umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute;- promuovere direttamente e/o in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubblici e privati, ricerche scientifiche, convegni, seminari, dibattiti, programmi di comunicazione con l'uso dei media, diffusione di periodici, preparazione del materiale didattico d'intesa con Enti e Istituzioni scolastiche e della Formazione Professionale, ecc..;- promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali, salvo il divieto di svolgere attività in contrasto con i suddetti scopi sociali. <p>La Mutua per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra può:</p> <ul style="list-style-type: none">- stipulare delle convenzioni con Centri Sanitari e singoli medici per fornire agli aderenti agevolazioni	<p>sanitarie e socio assistenziali nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente o altri prevedibili e imprevedibili eventi;</p> <p>b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura e la prevenzione delle malattie e delle conseguenze degli infortuni;</p> <p>c) erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici alle famiglie dei soci defunti;</p> <p>d) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovano in condizioni di grave disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche immediate;</p> <p>La Mutua potrà, inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none">1) curare iniziative di solidarietà sociale e assistenza nei confronti delle famiglie, degli anziani e/ o non autosufficienti e di quanti si trovano in stato di bisogno, anche attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei Soci che partecipano, nelle diverse forme, alla sua attività ed, inoltre, tramite accordi di collaborazione con le organizzazioni del volontariato associativo e solidaristico;2) promuovere a favore dei soci ricerche scientifiche, programmi di informazione e formazione, per la diffusione della cultura basata sui principi della sussidiarietà fra pubblico e privato, della mutualità e solidarietà, dello sviluppo della personalità umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute;3) promuovere direttamente e/o in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubblici e privati, ricerche scientifiche, convegni, seminari, dibattiti, programmi di comunicazione con l'uso dei media, diffusione di periodici, preparazione del materiale didattico d'intesa con Enti e Istituzioni scolastiche e della Formazione Professionale, ecc..;4) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali, nonché ogni altra attività secondaria e strumentale nei limiti e con le modalità previste dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente, salvo il divieto di svolgere attività in contrasto con i suddetti scopi sociali. <p>La Mutua, per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra, può:</p> <ol style="list-style-type: none">1) stipulare delle convenzioni con Centri Sanitari e singoli medici per fornire agli aderenti
--	--

<p>organizzative ed economiche nell'uso dei servizi sanitari</p> <p>- stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati e compiere tutte le operazioni atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le previdenze e le agevolazioni di legge sia degli Enti ed Istituzioni locali, regionali, nazionali, che Comunitarie;</p> <p>- promuove, costituisce e gestire direttamente e/o indirettamente Fondi Sanitari Integrativi ai sensi e per gli effetti del D.Leg 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>- può partecipare e/o aderire a Consorzi, Enti e Società che operano in campo mutualistico e sanitario e associare organismi mutualistici ed associativi che concorrono al raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto.</p> <p>- effettuare tutte le operazioni anche di natura mobiliari ed immobiliare utili al conseguimento dello scopo sociale.</p> <p>In ogni caso la società non potrà svolgere attività diverse da quelle consentite dalla legge, né svolgere attività d'impresa. Salvi i casi previsti da disposizioni speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui all'art.</p>	<p>agevolazioni organizzative ed economiche nell'uso dei servizi sanitari.</p> <p>2) stipulare delle convenzioni con Enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le previdenze e le agevolazioni di legge sia degli Enti ed Istituzioni locali, regionali, nazionali, che Comunitarie;</p> <p>3) istituire e gestire, direttamente e/o indirettamente, Fondi Sanitari integrativi e altre forme di tutela sanitaria previste o consentite dalla legge;</p> <p>4) stipulare convenzioni ed accordi con aziende, associazioni, sindacati, gruppi al fine del raggiungimento dello scopo sociale;</p> <p>5) può partecipare e/o aderire a consulte, enti consortili e/o cooperativi pubblici e privati, imprese sociali ed a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 3818/1886 e successive modificazione ed integrazioni;</p> <p>6) affiliarsi, aderire, consorzarsi, partecipare ad organismi, enti o soggetti diversi, che svolgono attività assistenziali, solidaristiche, culturali e ricreative e che si propongono comunque scopi e finalità affini ed essere essa stessa socia di altre società di Mutuo Soccorso, e affidare a loro, con decisione del Consiglio di Amministrazione, l'esplicazione di determinati servizi nei confronti dei soci, anche in "mutualità mediata";</p> <p>7) aderire ad organismi associativi, di rappresentanza e sindacali a livello internazionale, nazionale o locale;</p> <p>8) stabilire rapporti con organismi mutualistici a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale nonché con altri Enti del Terzo Settore;</p> <p>9) effettuare tutte le operazioni anche di natura mobiliari ed immobiliare a condizioni che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale e/o utili al conseguimento dello scopo sociale;</p> <p>10) partecipare ad operazioni societarie, anche di natura straordinaria, quali</p> <p>In ogni caso, la Mutua non potrà svolgere attività diverse da quelle consentite dalla legge, né svolgere attività d'impresa. Salvi i casi previsti da disposizioni speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui all'art. 3 sono</p>
---	---

<p>3 sono svolte dalla Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.</p>	<p>svolte dalla Mutua, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.</p>
<p>ART. 4 Soci ordinari Il numero dei soci è illimitato. I soci si suddividono in soci ordinari e in soci onorari/sostenitori.</p> <p>4.1 Soci ordinari Sono soci ordinari della mutua coloro che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge. Possono essere soci ordinari le persone fisiche, che ne facciano richiesta, cittadini della Repubblica Italiana o in essa residenti, purché abbiano compiuto il 18° anno di età nonché gli Enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.</p>	<p>ART. 4 - SOCI ORDINARI Il numero dei soci è illimitato. I soci si articolano nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari</p> <p>4.1 SOCI ORDINARI Sono soci ordinari della Mutua coloro che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge. Possono essere soci ordinari le persone fisiche, che ne facciano richiesta, cittadini della Repubblica Italiana o in essa residenti, purché abbiano compiuto il 18° anno di età, nonché i Fondi Sanitari Integrativi e altre Società di Mutuo Soccorso secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.</p> <p>I soci ordinari si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali.</p> <p>Ai soli fini della tipologia delle procedure di adesione i Soci ordinari si distinguono in Soci Ordinari Individuali, Soci Ordinari Convenzionati e Soci Ordinari Partecipanti da Mutualità Mediata</p> <p>4.1.1 SOCI ORDINARI INDIVIDUALI L'Ammissione a socio ordinario individuale è subordinata alla sottoscrizione del modulo di adesione, per se ed eventualmente per i propri familiari, al versamento della quota annuale d'iscrizione e del contributo associativo e all'osservanza dei regolamenti interni se istituiti e delle deliberazioni degli organi sociali</p> <p>4.1.2 SOCI ORDINARI CONVENZIONATI I soci ordinari convenzionati sono i lavoratori, subordinati o parasubordinati, della Repubblica Italiana o in essa residenti, iscritti collettivamente come soci della Mutua al Fondo Pluriaziendale tramite enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari integrativi ai quali per legge, per disposizioni statutarie, o in base a contratti di lavoro o regolamenti o accordi aziendali, sia attribuito loro il relativo potere o la facoltà di affidare alla Mutua l'assistenza, come previsto dal precedente art 3, dei lavoratori medesimi ed eventualmente dei loro familiari.</p> <p>L'Ammissione a socio ordinario convenzionato è subordinata al versamento da parte degli Enti di cui al paragrafo precedente, della quota associativa annuale e dei contributi previsti per i propri dipendenti, associati, iscritti o categorie di essi.</p>

<p>I soci ordinari possono organizzarsi in Sezioni-soci per gli scopi di cui al successivo punto 8. Apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio d'Amministrazione, fissa le norme di costituzione e funzionamento delle Sezioni ed i rapporti con la Mutua.</p> <p>Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Mutua devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, direttamente o tramite la Sezione-soci, specificando:</p> <p>Se persone fisiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale;- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione. <p>Se persone giuridiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- ragione sociale, sede legale, codice fiscale, iscrizione camera di commercio e soggetto delegato a rappresentarla presso gli organi della Mutua;- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione. <p>Se enti mutualistici :</p> <ul style="list-style-type: none">- Ragione sociale, sede legale, codice fiscale, iscrizione camera di commercio e soggetto delegato a rappresentarla presso gli organi della Mutua;- Ogni altra notizia richiesta dal Consiglio d'Amministrazione.	<p>L'adesione dei soci ordinari convenzionati è disciplinata da un'apposita convenzione stipulata tra Mutua e l'ente di cui al comma precedente. Lo status di socio ordinario convenzionato viene acquisito automaticamente, con la stipula della convenzione di cui sopra e termina con il termine della stessa convenzione e/o con l'interruzione della stessa o del versamento del contributo previsto. I soci ordinari convenzionati possono organizzarsi in Sezioni-soci per gli scopi di cui al successivo punto 8. Apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio d'Amministrazione, fissa le norme di costituzione e funzionamento delle Sezioni ed i rapporti con la Mutua.</p> <p>Art. 4.1.3 SOCI ORDINARI PARTECIPANTI PER MUTUALITA' MEDIATA</p> <p>Sono soci ordinari partecipanti per mutualità mediata le persone fisiche iscritte collettivamente tramite altre società di mutuo soccorso di cui siano soci, a condizione che siano beneficiari delle prestazioni rese da Mutua in conformità con il presente Statuto.</p> <p>La partecipazione alla Mutua di altre società di Mutuo Soccorso quali soci ordinari è subordinata a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 3818/1886, a condizione che i membri persone fisiche siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua.</p> <p>Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Mutua devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, direttamente o tramite la Sezione-soci, specificando:</p> <p>Se persone fisiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, codice fiscale;- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione. <p>Se persone giuridiche;</p> <ul style="list-style-type: none">- ragione sociale, sede legale, codice fiscale, iscrizione camera di commercio e soggetto delegato a rappresentarla presso gli organi della Mutua;- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione. <p>Se enti mutualistici:</p> <ul style="list-style-type: none">- ragione sociale, sede legale, codice fiscale, iscrizione camera di commercio e soggetto delegato a rappresentarla presso gli organi della Mutua;- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio d'Amministrazione.
--	--

La partecipazione alla Mutua di altre società di Mutuo Soccorso quali soci ordinari è subordinata a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 3818/1886, a condizione che i membri persone fisiche siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda degli interessati, può avvenire singolarmente o tramite altre società di mutuo soccorso ai quali, per legge, per disposizioni statutarie in base a contratti di lavoro, convenzioni, mandati collettivi o singoli sia stata attribuito il potere o la facoltà di sottoscrivere forme di assistenza sanitari integrativa, i quali, all'atto della sottoscrizione della domanda di adesione, accettino integralmente in proprio nome, e per conto dei rispettivi appartenenti, le norme statutarie e dei regolamenti, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi annuali determinati dal Consiglio d'Amministrazione.

4.2 Soci onorari / soci sostenitori

Sono soci onorari/sostenitori le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private che attraverso la loro adesione intendono favorire in modo rilevante il perseguimento delle finalità della Mutua.

Versano una quota d'iscrizione all'atto dell'ammissione a soci, che avviene a seguito di delibera consigliare.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni sociali che intendono assumere a favore della Mutua.

Tale categoria di soci è invitata a partecipare alle Assemblee dei delegati ma non ha diritto di voto, ma possono designare uno o più membri del Consiglio d'Amministrazione in misura non superiore a un terzo del totale degli amministratori, da scegliere tra i soci ordinari.

L'ammissione a socio, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda degli interessati

i quali, all'atto della sottoscrizione della domanda di adesione, accettino integralmente in proprio nome, o per conto dei rispettivi appartenenti in caso di soci ordinari convenzionati, le norme statutarie e dei regolamenti, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi annuali determinati dal Consiglio d'Amministrazione.

4.2 SOCI SOSTENITORI

Possono essere soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche di ogni tipo e natura, sia pubbliche che private, che, per mezzo dei propri apporti, intendano effettuare un conferimento patrimoniale o un contributo, anche a titolo di liberalità, e in tal modo, partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e a programmi pluriennali, finalizzati allo sviluppo della Mutua e/o sostenere economicamente, in ogni forma possibile, l'attività della Società di Mutuo Soccorso. Essi, tuttavia, non godono dell'erogazione dei sussidi sociali e non hanno diritto ad alcuna remunerazione a fronte delle proprie contribuzioni.

L'ammissione a socio sostenitore è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione e prevede il versamento di una quota d'adesione una tantum, deliberata dal Consiglio d'Amministrazione e un conferimento economico la cui entità viene scelta dal socio sostenitori in relazione al contributo che si vuole destinare a Mutua.

I soci sostenitori sono tenuti al versamento, all'atto dell'adesione, della quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sostenitori non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica.

I soci sostenitori possono altresì versare un contributo volontario, da imputare esclusivamente a fondo di riserva patrimoniale, al solo scopo contribuire alla patrimonializzazione e alla solidità della Mutua.

	<p>Il versamento del contributo volontario non attribuisce al socio sostenitore alcun diritto all'erogazione dei servizi e dei piani assistenziali e sanitari forniti dalla Mutua. Il versamento dei contributi volontari da parte dei soci sostenitori dovrà avvenire secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Tale categoria di soci è invitata a partecipare alle Assemblee dei delegati, senza diritto di voto; possono, altresì, designare uno o più membri del Consiglio d'Amministrazione, in misura non superiore a un terzo del totale degli amministratori, in relazione al contributo versato da scegliere tra i soci ordinari.</p> <p>4.3 SOCI ONORARI Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche che, attraverso la loro adesione, possono favorire in modo rilevante il conseguimento delle finalità della Società e siano in grado di contribuire alla sua crescita.</p> <p>I soci onorari non sono tenuti al versamento di alcun contributo, né annuale né a titolo di eventuale copertura di perdite di esercizio, e possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto; non hanno diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate da Mutua, né possono assumere cariche sociali.</p>
<p>Art. 5 – Obblighi dei soci I soci sono tenuti a: - rispettare lo statuto e i regolamenti della Mutua; - osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione;</p> <p>- i soci si impegnano alle contribuzioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.</p> <p>Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.</p>	<p>ART. 5 – OBBLIGHI DEI SOCI I soci sono tenuti a: - rispettare lo Statuto e i regolamenti della Mutua; - osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione; I soci, inoltre, si impegnano a versare i contributi necessari e idonei al conseguimento degli scopi sociali, nonché all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.</p> <p>Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Durante la sospensione del vincolo sociale, il socio moroso non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto, né ad usufruire delle prestazioni e dei piani sanitari erogati dalla Mutua.</p>
	<p>ART. 6 – SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE Lo scioglimento del rapporto sociale derivante da recesso, esclusione o morte del socio o, in caso di socio ad adesione collettiva, derivante da cessazione dell'atto di convenzione o per qualsiasi ragione o titolo, determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici tra socio e Mutua.</p>

	<p>Lo scioglimento del rapporto sociale non determina il diritto al rimborso dei contributi sociali versati. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo al versamento dei contributi ancora dovuti.</p>
<p>ART. 6 - Recesso La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte. Il socio può recedere oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>Il recesso deve essere comunicato in forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso e ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e, pertanto, fino a tale data il Socio resta impegnato al pagamento dei contributi dovuti.</p> <p>Se il socio non esercita la facoltà di recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.</p> <p>Per i soci che aderiscono in conformità di contratti di lavoro, di accordo o regolamento aziendale il recesso dovrà essere comunicato al momento della cessazione del rapporto di lavoro e/o sociale.</p> <p>Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.</p> <p>In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso della quota/contributo versata/o all'atto dell'ammissione.</p>	<p>ART. 7 - RECESSO</p> <p>Il socio può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>Il socio che intenda recedere dalla Mutua deve darne motivata comunicazione, in forma scritta, mediante lettera raccomandata o PEC, al Consiglio d'Amministrazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il recesso avrà efficacia con l'inizio dell'anno successivo e, pertanto, fino a tale data il Socio resta impegnato al pagamento dei contributi dovuti.</p> <p>Se il socio non esercita la facoltà di recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo e fino a tale data è impegnato al pagamento del contributo associativo d'iscrizione e di assistenza previsto.</p> <p>Il Socio può recedere anche da una sola delle varie assistenze erogate dalla Mutua e previste dai regolamenti, salvo diversa disposizione adottata dal Consiglio d'Amministrazione.</p> <p>Le singole convenzioni con Aziende, enti, fondi o altre società di Mutuo Soccorso possono prevedere una diversa modalità di recesso.</p> <p>Spetta al Consiglio di Amministrazione, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.</p> <p>Dalla data di effetto del recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche. Il socio receduto non ha in alcun caso diritto al rimborso della quota e/o contributo versata/o all'atto dell'ammissione.</p>
<p>ART. 7 - Esclusione Il socio può essere escluso, dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge per: - inadempienza od inosservanza da parte del Socio dello Statuto e dei regolamenti;</p>	<p>ART. 8 - ESCLUSIONE Il socio può essere escluso dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, per: - inadempienza od inosservanza da parte del Socio dello Statuto e dei regolamenti;</p>

<p>- morosità nel pagamento della quota di iscrizione, contributi etc.;</p> <p>- comportamenti del socio dannosi in genere per la Mutua ed il suo funzionamento;</p> <p>- simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni dalla Mutua;</p> <p>- quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>Prima di procedere alla esclusione dovranno essere contestati per iscritto tramite raccomandata al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendogli facoltà di replica.</p> <p>La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del socio della diffida ad adempiere l'obbligazione sociale.</p> <p>L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.</p> <p>Il socio escluso dalla società non ha diritto al rimborso di quote, contributi pagati.</p>	<p>- morosità nel pagamento della quota di iscrizione e dei contributi annuali e/o straordinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>- comportamenti del socio dannosi in genere per la Mutua ed il suo funzionamento;</p> <p>- simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni dalla Mutua;</p> <p>- mancanza o perdita dei requisiti previsti per l'ammissione a socio;</p> <p>- quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>Prima di procedere alla esclusione dovranno essere contestati per iscritto tramite raccomandata al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.</p> <p>La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del socio della diffida ad adempiere l'obbligazione sociale.</p> <p>L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.</p> <p>Il socio escluso dalla società non ha diritto al rimborso di quote, contributi pagati.</p>
<p>ART. 8 – Sezione soci</p> <p>I soci ordinari possono essere raggruppati in sezioni soci o tramite Fondi, Casse ed altre entità associative ed organizzative che costituiscono unità organica del corpo sociale.</p> <p>Le sezioni hanno lo scopo:</p> <p>a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica</p> <p>b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci</p> <p>c) di stimolare un attivo interessamento ad una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione ne delibera la costituzione e l'eventuale scioglimento o accorpamento con altra/e Sezione-soci.</p> <p>A fronte di ciascun Fondo Sanitario Integrativo, accordi, contratti collettivi o regolamenti comunque denominati ai sensi dell'Art. 51 TUIR e s.m.i. viene costituita una distinta Sezioni-soci autonoma.</p> <p>Il funzionamento delle Sezioni-soci è determinato da uno specifico Regolamento da approvarsi da parte del Consiglio d'Amministrazione.</p>	<p>ART. 9 - SEZIONE SOCI</p> <p>I soci ordinari possono essere raggruppati in sezioni soci o tramite Fondi, Casse ed altre entità associative ed organizzative che costituiscono unità organica del corpo sociale.</p> <p>Le sezioni hanno lo scopo:</p> <p>a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica</p> <p>b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci</p> <p>c) di stimolare un attivo interessamento ad una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione ne delibera la costituzione e l'eventuale scioglimento o accorpamento con altra/e Sezione-soci.</p> <p>A fronte di ciascun Fondo Sanitario Integrativo, accordi, contratti collettivi o regolamenti comunque denominati ai sensi dell'Art. 51 TUIR e s.m.i. viene costituita una distinta Sezioni-soci autonoma.</p> <p>Il funzionamento delle Sezioni-soci è determinato da uno specifico Regolamento da approvarsi da parte del Consiglio d'Amministrazione.</p>

<p>ART. 9 - Organi della Mutua Sono organi della Mutua: 1) l'Assemblea dei Soci; 2) il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente; 3) i Consiglieri Delegati se nominati 4) il Comitato Esecutivo se istituito 3) il Collegio dei Sindaci se istituito; 4) il Comitato Sociale se istituito.</p>	<p>ART. 10 - ORGANI DELLA MUTUA Sono organi della Mutua: 1) l'Assemblea dei Soci; 2) il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente; 3) i Consiglieri Delegati, se nominati 4) il Comitato Esecutivo, se istituito 5) l'Organo di controllo, se istituito; 6) il Comitato Sociale, se istituito.</p>
<p>ART. 10 - Assemblee dei soci Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. All'Assemblea ordinaria spetta: 1. approvare il rendiconto economico annuale; 2. eleggere il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci se nominato; 3. approvare i regolamenti non espressamente demandati alla potestà del Consiglio d'Amministrazione; 4. deliberare eventuali compensi dovuti agli Amministratori ed ai Sindaci se nominati; 5. trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea straordinaria delibera: 1. sulle modifiche statutarie; 2. sullo scioglimento anticipato della Mutua; 3. sulla nomina dei liquidatori ed il loro eventuale compenso. Qualora vengano istituite le Sezioni-soci l'assemblea predetta si trasforma in Assemblea generale dei delegati delle Sezioni-soci, eletti in apposite assemblee separate in proporzione ai soci ivi presenti e rappresentati. Detta proporzione viene stabilita di volta in volta in occasione dell'assunzione delle deliberazioni con le quali il Consiglio d'Amministrazione convoca, oltre all'assemblea dei delegati dei soci, le singole assemblee separate. Alle Assemblee delle sezioni soci possono partecipare tutti i soci ordinari iscritti nell'apposito elenco istituito presso la stessa sezione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può ricevere non più di tre deleghe. Le assemblee delle sezioni soci sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Coordinatore della sezione, oppure in caso di sua assenza od impedimento da un socio designato dall'Assemblea. Il numero dei delegati all'Assemblea generale sarà stabilito dal Consiglio d'Amministrazione in base ad apposita delibera.</p>	<p>ART. 11 - ASSEMBLEE DEI SOCI Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. All'Assemblea ordinaria spetta: 1) approvare il rendiconto economico annuale; 2) eleggere il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di controllo, se nominato, ed il Comitato Sociale, se nominato; 3) approvare i regolamenti non espressamente demandati alla potestà del Consiglio d'Amministrazione; 4) deliberare eventuali compensi dovuti agli Amministratori ed ai Sindaci se nominati; 5) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea straordinaria delibera: 1) sulle modifiche statutarie; 2) sullo scioglimento anticipato della Mutua; 3) sulla nomina dei liquidatori ed il loro eventuale compenso. Qualora vengano istituite le Sezioni-soci l'assemblea predetta si trasforma in Assemblea generale dei delegati delle Sezioni-soci, eletti in apposite assemblee separate in proporzione ai soci ivi presenti e rappresentati. Detta proporzione viene stabilita di volta in volta in occasione dell'assunzione delle deliberazioni con le quali il Consiglio d'Amministrazione convoca, oltre all'assemblea dei delegati dei soci, le singole assemblee separate. Alle Assemblee delle sezioni soci possono partecipare tutti i soci ordinari iscritti nell'apposito elenco istituito presso la stessa sezione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può ricevere non più di tre deleghe. Le assemblee delle sezioni soci sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Coordinatore della sezione, oppure in caso di sua assenza od impedimento da un socio designato dall'Assemblea. Il numero dei delegati all'Assemblea generale sarà stabilito dal Consiglio d'Amministrazione in base ad apposita delibera.</p>

<p>I soci onorari/sostenitori partecipano all'Assemblea generale dei delegati e se persone giuridiche sono designati nelle forme indicate dagli organismi stessi.</p> <p>L'Assemblea generale dei delegati, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente oppure, in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente o da altro amministratore designato dall'Assemblea.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea generale dei delegati nomina un segretario scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.</p> <p>Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi Verbale, da parte del Presidente dell'Assemblea, da riportarsi nell'apposito libro sociale.</p>	<p>I soci onorari e i soci sostenitori partecipano senza diritto di voto all'Assemblea generale dei delegati e se persone giuridiche sono designati nelle forme indicate dagli organismi stessi.</p> <p>L'Assemblea generale dei delegati, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente oppure, in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente o da altro amministratore designato dall'Assemblea.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea generale dei delegati nomina un segretario scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.</p> <p>Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi Verbale, da parte del Presidente dell'Assemblea, da riportarsi nell'apposito libro sociale.</p>
<p>ART. 11 – Convocazione Assemblee</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.</p> <p>L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione e in caso di sua inerzia, dal Collegio dei Sindaci se istituito.</p> <p>Essa deve essere convocata anche su richiesta di almeno un quinto dei Soci entro 90 giorni dalla richiesta.</p> <p>La convocazione delle Assemblee delle sezioni soci deve essere deve essere comunicata ai soci almeno 10 giorni prima mediante affissione dell'avviso nei locali della Sezione e presso la Sede sociale</p> <p>La convocazione dell'Assemblea generale dei delegati , sia di quella ordinaria che straordinaria, dovrà essere prevista ed inviata entro 15 giorni dalla data dell'ultima assemblea dei soci mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale e delle Sezioni.</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione può avvalersi di ulteriori mezzi di diffusione dell'avviso stesso: pubblicazione sul sito web, invio per posta agli indirizzi mail comunicati dai soci o tramite le Sezioni-soci</p> <p>L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora di prima e di seconda convocazione, del luogo della riunione e l'ordine del giorno.</p>	<p>ART. 12 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEE</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.</p> <p>L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione e in caso di sua inerzia, dal Collegio dei Sindaci se istituito.</p> <p>Essa deve essere convocata anche su richiesta di almeno un quinto dei Soci entro 90 giorni dalla richiesta.</p> <p>La convocazione delle Assemblee delle sezioni soci deve essere deve essere comunicata ai soci almeno 10 giorni prima mediante affissione dell'avviso nei locali della Sezione e presso la Sede sociale</p> <p>La convocazione dell'Assemblea generale dei delegati, sia di quella ordinaria che straordinaria, dovrà essere prevista ed inviata entro 15 giorni dalla data dell'ultima assemblea dei soci mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale e delle Sezioni.</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione può avvalersi di ulteriori mezzi di diffusione dell'avviso stesso: pubblicazione sul sito web, invio per posta agli indirizzi mail comunicati dai soci o tramite le Sezioni-soci</p> <p>L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora di prima e di seconda convocazione, del luogo della riunione e l'ordine del giorno.</p>

<p>ART. 12 – Quorum deliberativi e costitutivi Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite: in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei convocati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Quando la prima riunione vada deserta le Assemblee tanto ordinarie che straordinarie devono riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno il giorno successivo. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite: in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convocati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso l'assemblea straordinaria deliberi sulla proroga della società, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento anticipato dell'associazione, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti indipendentemente dalla prima o seconda convocazione.</p>	<p>ART. 13 – QUORUM DELIBERATIVI E COSTITUTIVI Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite: in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei convocati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Quando la prima riunione vada deserta le Assemblee tanto ordinarie che straordinarie devono riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno il giorno successivo. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite: in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convocati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso l'assemblea straordinaria deliberi sulla proroga della società, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento anticipato dell'associazione, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti indipendentemente dalla prima o seconda convocazione</p>
<p>ART. 13 - Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi. Gli amministratori sono scelti tra i soci Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente e uno o più Vice Presidenti di cui uno vicario. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un socio che non riveste carica di Consigliere. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive è considerato decaduto.</p>	<p>ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci. Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente e uno o più Vice Presidenti di cui uno vicario. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un socio che non riveste carica di Consigliere. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive è considerato decaduto.</p>
<p>ART. 14 – Compiti del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'Assemblea. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:</p>	<p>ART. 15 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'Assemblea. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:</p>

<p>a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;</p> <p>b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo fissando l'ammontare della quota di iscrizione, dei contributi associativi annuali e le eventuali integrazioni;</p> <p>c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;</p> <p>d) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;</p> <p>e) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi sentito il parere del Collegio sindacale se nominato. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, e ne stabilisce il numero dei componenti i compiti e le funzioni. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici e/o scientifici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.</p>	<p>a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;</p> <p>b. redigere ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione da presentare all'Assemblea Ordinaria Generale dei soci;</p> <p>c. in sede di redazione del Bilancio Preventivo, provvedere a determinare l'applicabilità e l'importo del contributo annuale d'iscrizione nonché l'ammontare dei contributi associativi d'assistenza relativi ai Piani Assistenziali che decorreranno dal primo giorno dell'anno cui il Bilancio preventivo stesso si riferisce.</p> <p>d. formulare e redigere il/i regolamento/i che definiscono le prestazioni mutualistiche della società ed eventuali altri regolamenti inerenti l'attività sociale.</p> <p>e. deliberare in merito all'ammissione, lo scioglimento del rapporto associativo, il recesso e l'esclusione dei soci;</p> <p>f. determinare i compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi sentito il parere del Collegio sindacale se nominato. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, e ne stabilisce il numero dei componenti i compiti e le funzioni. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici e/o scientifici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.</p>
<p>ART. 15 – Riunioni di Consiglio Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei consiglieri ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci, se istituito.</p>	<p>ART. 16 - RIUNIONI DI CONSIGLIO Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei consiglieri ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci, se istituito. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo posta elettronica da inviare non meno di 3 giorni prima della riunione.</p>

<p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni sono palesi. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.</p> <p>Delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione deve redigersi verbale, da parte del Presidente della riunione con l'assistenza del segretario nominato, da riportarsi nell'apposito libro sociale.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni sono palesi. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.</p> <p>Se nel corso di un esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione deve redigersi verbale, da parte del Presidente della riunione con l'assistenza del segretario nominato, da riportarsi nell'apposito libro sociale.</p>
<p>ART. 16 - Il Presidente</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ha la rappresentanza legale della Mutua di fronte a terzi , nonché la firma sociale; 2) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo se nominato; 3) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. <p>In caso di assenza od impedimento è sostituito in tutte le sue attribuzione e i poteri dai consiglieri delegati.</p>	<p>ART. 17 - IL PRESIDENTE</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ha la rappresentanza legale della Mutua di fronte a terzi, nonché la firma sociale; 2) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo se nominato; 3) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. <p>In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, questi è sostituito in tutte le sue attribuzione e i poteri dal Vicepresidente.</p> <p>Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri a consiglieri delegati nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Società.</p>
<p>ART. 17 – I consiglieri delegati</p> <p>Tenuto conto dei diversi settori economici sociali in cui opera la Mutua (cooperative, aziende private, associazioni di persone, mutue volontarie) e le diverse competenze richieste per amministrare la sua articolata attività, il Consiglio d'Amministrazione può delegare, oltre al</p>	<p>ART. 18 – I CONSIGLIERI DELEGATI</p> <p>Tenuto conto dei diversi settori economici sociali in cui opera la Mutua (cooperative, aziende private, associazioni di persone, mutue volontarie) e le diverse competenze richieste per amministrare la sua articolata attività, il Consiglio d'Amministrazione può delegare, oltre al</p>

<p>Presidente, ad uno o più consiglieri delegati i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curare l'attività della Mutua nel settore di appartenenza, in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione; - Assumere la rappresentanza della Mutua di fronte a terzi, nonché la firma sociale relativamente ai poteri ed alle attribuzioni assegnate dal Consiglio d'Amministrazione nell'atto di nomina; 	<p>Presidente, ad uno o più consiglieri delegati i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - curare l'attività della Mutua nel settore di appartenenza, in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione; - assumere la rappresentanza della Mutua di fronte a terzi, nonché la firma sociale relativamente ai poteri ed alle attribuzioni assegnate dal Consiglio d'Amministrazione nell'atto di nomina.
<p>ART. 18 - Il Comitato Esecutivo E' composto dal Presidente e dai Consiglieri delegati nominati dal Consiglio d'Amministratore in rapporto alle indicazioni fornite dall'Assemblea dei soci, tenuto conto del settore di attività delle Sezioni-soci che rappresentano. Delle riunioni del Comitato Esecutivo deve redigersi verbale della riunione, da parte del presidente, o da un Consigliere delegato che lo sostituisce, con l'assistenza del segretario nominato, da riportarsi sul libro sociale.</p>	<p>ART. 19 - IL COMITATO ESECUTIVO Il Comitato Esecutivo, ove istituito, è composto dal Presidente e dai Consiglieri delegati nominati dal Consiglio d'Amministratore in rapporto alle indicazioni fornite dall'Assemblea dei soci, tenuto conto del settore di attività delle Sezioni-soci che rappresentano. Delle riunioni del Comitato Esecutivo deve redigersi verbale della riunione, da parte del presidente, o da un Consigliere delegato che lo sostituisce, con l'assistenza del segretario nominato, da riportarsi sul libro sociale.</p>
<p>ART. 19 - Il Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale se nominato è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.</p> <p>I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale in considerazione della particolarità operativa e dell'articolazione giuridica propria delle società di mutuo soccorso, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo di Mutua, sulla osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del rendiconto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.</p> <p>I Sindaci devono anche: - accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;</p>	<p>ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO Ove si verificassero i presupposti di legge, la Mutua procede alla nomina dell'organo di controllo, collegiale o monocratico. Non verificandosi i presupposti di legge, la Mutua può comunque procedere alla nomina dell'organo di controllo. L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata con l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'organo di controllo è rielegibile. Non possono far parte dell'organismo di controllo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. L'organo di controllo deve : - vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Mutua e sul suo corretto funzionamento. La revisione legale dei conti, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile e della legislazione speciale in materia, può essere affidata all'organo di controllo o a un revisore dei conti o ad</p>

<p>-convocare l'Assemblea, quando non vi provveda l'organo competente. -assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre e redigere il verbale delle loro riunioni nell'apposito libro sul quale devono risultare anche gli accertamenti fatti individualmente. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p>	<p>una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee generali e alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione. L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni trimestre e redigere il verbale delle riunioni nell'apposito libro sul quale devono risultare anche gli accertamenti</p>
<p>ART. 20 - Il Comitato Sociale È composto, se istituito, da tre a cinque membri scelti fra personalità di rappresentative dell'associazionismo sindacale, sociale e del volontariato, che operano nella promozione sociale, nella mutualità e nella solidarietà dello sviluppo della personalità umana. Il Comitato Sociale esplica funzioni e compiti affidatole dall'Assemblea dei soci, in particolare vigila sul rispetto dei disposti di mutualità e solidarietà. Delle riunioni del Comitato sociale deve redigersi verbale, da parte del Presidente della riunione con l'assistenza del segretario nominato, da riportarsi nell'apposito libro sociale.</p>	<p>ART. 21 - IL COMITATO SOCIALE Il Comitato Sociale, ove istituito, e' composto da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea dei soci e scelti fra personalità di rappresentative dell'associazionismo sindacale, sociale e del volontariato, che operano nella promozione sociale, nella mutualità e nella solidarietà dello sviluppo della personalità umana. Il Comitato Sociale esplica funzioni e compiti affidatole dall'Assemblea dei soci, in particolare vigila sul rispetto dei disposti di mutualità e solidarietà. Delle riunioni del Comitato sociale deve redigersi verbale, da parte del Presidente della riunione con l'assistenza del segretario nominato, da riportarsi nell'apposito libro sociale.</p>
	<p>ART. 22 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI I contributi associativi dovuti dai Soci si distinguono in: 1) Contributi associativi d'iscrizione: dovuti all'atto della richiesta di ammissione alla Mutua da parte dei soci ordinari ed in seguito con ricorrenza annuale; Il contributo associativo di iscrizione è deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Detto contributo viene determinato dal Consiglio di Amministrazione al fine di consentire la copertura di parte dei costi fissi sostenuti dalla Mutua per lo svolgimento della propria attività ordinaria di interesse generale, in ragione di un valore minimo pari ad Euro 0,00 (non applicabile) e di un valore massimo non superiore ad Euro 7,00 per ciascun socio ordinario. In relazione al tipo di accordo o di protocollo d'intesa, il Consiglio d'Amministrazione può altresì</p>

	<p>deliberare l'esenzione o la riduzione dal pagamento annuale del contributo associativo d'iscrizione per specifiche categorie di soci o per particolari esigenze.</p> <p>2) Contributi associativi d'assistenza: dovuti dai soci ordinari per l'attivazione dei Piani Assistenziali o Sanitari attuati dalla Mutua;</p> <p>L'entità dei contributi è deliberata annualmente dal Consiglio d'Amministrazione, come da art. 15 punto c)</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione, al fine di promuovere accordi collettivi aziendali o specifici protocolli d'intesa, o per particolari esigenze, può applicare una riduzione sia del contributo associativo d'iscrizione che dei contributi per le assistenze a favore dei soci e dei loro famigliari.</p> <p>Il contributo associativo di iscrizione potrà essere sommato ai contributi associativi di assistenza previsti previste per l'erogazione dei servizi e dei piani assistenziali e sanitari forniti dalla Mutua</p> <p>Gli importi dei contributi di iscrizione e di assistenza, dovuti dai soci ordinari, al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale, dovranno essere versati secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai soci, sia ordinari che sostenitori, nei casi previsti dall'art. 24 comma 3, il versamento di ulteriori contributi, da destinare esclusivamente a copertura delle eventuali perdite subite</p>
<p>ART. 21 - Patrimonio sociale Il patrimonio sociale è costituito:</p> <p>a) dal fondo di riserva, da avanzi di gestione e da accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;</p>	<p>ART. 23 - PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio della società è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none">- dal fondo sociale formato dalle quote di iscrizione e dai contributi associativi versati dai soci;- da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, fondi o accantonamenti che potranno di volta in volta essere definite in

<p>b) dai beni mobili ed immobili che risultano dal bilancio approvato dai soci;</p> <p>c) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato. I lasciti o le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, potranno essere tenuti distinti dal restante patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi potranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.</p> <p>Il patrimonio sociale non può essere ripartito tra i soci durante la vita della Mutua.</p> <p>In caso di scioglimento della Mutua l'intero patrimonio dovrà essere devoluto ai sensi dell'art. 23 del presente statuto.</p>	<p>relazione all'andamento della attività mutualistica;</p> <p>-dai beni mobili ed immobili che risultano dal bilancio approvato dai soci</p> <p>- da donazione ed atti di liberalità, raccolta di fondi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico e privato.</p> <p>Il Patrimonio sociale è irripartibile ed indivisibile tra i soci, sia durante la vita della società che nei casi di suo scioglimento.</p> <p>Dal fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio potrà restare nella cassa della società allo scopo di far fronte alle complessive spese di gestione e spese di amministrazione e dei sussidi da erogare ai soci. L'altra parte del fondo sociale congiuntamente ai vari fondi dell'ente sarà impiegata a cura del Consiglio di Amministrazione in uno o più dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario;c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine;d) in tutte quelle operazioni economiche, mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale, strettamente connesse a questo e comunque finalizzate alla salvaguardia del patrimonio sociale. <p>In conformità al combinato disposto dell'art. 2 Legge n. 3818 del 16/4/1886 e dell'art. 5 D. Lgs. n. 460 del 4/12/97, la società non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e, in ogni caso, non può distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ricorrendo le condizioni di legge, la società potrà conseguire lo status di ONLUS.</p>
--	---

	<p>In caso di scioglimento della Mutua, l'intero patrimonio dovrà essere devoluto ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del presente statuto.</p>
<p>ART. 22– Esercizio finanziario L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei sindaci, se nominato, deve essere presentato all'assemblea dei soci, in prima convocazione, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può provvedere alla approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva.</p> <p>E' fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.</p>	<p>ART. 24 – ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e della relazione dell'Organo di controllo, se nominato, deve essere presentato all'assemblea dei soci, in prima convocazione, entro il mese di giugno successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce. Il Bilancio d'esercizio è redatto ai sensi art. 13 del D.Lgs 117/2017</p> <p>L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva. L'eventuale differenza passiva può essere coperta dalle riserve e, qualora l'assemblea decidesse diversamente, deve essere pareggiata con i contributi supplementari deliberati dall'assemblea stessa.</p> <p>E' fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.</p>
	<p>ART. 25 – LASCITI E DONAZIONI Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs 117/2017, la Mutua può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.</p>
	<p>Art. 26 – MEDIAZIONE E FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE Tutte le controversie che vertano su diritti disponibili, aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da e per contro i soci, da o contro la Mutua, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, potranno essere oggetto di un provvedimento di mediazione, presso organismi di mediazione riconosciuti o iscritti nel registro degli organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>

	<p>Nel caso in cui le parti si avvalgano della procedura di mediazione, gli eventuali termini per adire l'autorità giudiziaria rimarranno sospesi. Qualora il provvedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, o per qualsiasi ipotesi in cui il procedimento di mediazione non possa o non voglia essere esperito, deve ritenersi esclusivamente competente a giudicare di eventuali controversie il Tribunale di Reggio Emilia.</p>
<p>ART. 23 - Liquidazione L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.</p> <p>In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di Mutuo Soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi Mutualistici o a corrispondente capitolo del Bilancio allo Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.</p>	<p>ART. 27 - LIQUIDAZIONE L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci stabilendone i poteri.</p> <p>In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di Mutuo Soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi Mutualistici o a corrispondente capitolo del Bilancio allo Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59</p> <p>Qualora la Mutua venisse iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli artt. 45 e ss. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, devolverà il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.</p>
<p>ART 24 – Norme finali Per tutto ciò che non è disposto dal presente Statuto e dalle normative regolamentari si fa riferimento alle leggi generali ed a quelli speciali delle società di mutuo soccorso, nonché in quanto compatibili con le disposizioni dedicate alle società cooperative.</p>	<p>ART 28 – NORME FINALI Per tutto ciò che non è disposto dal presente Statuto e dalle normative regolamentari valgono le disposizioni della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del terzo settore di cui al D. Lgs 117/2017 in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza, per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile.</p>